

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 10 settembre 2015, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera
dei deputati:*

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle
Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a
New York il 30 agosto 1961

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il Governo si avvale della facoltà di cui all'articolo 8, paragrafo

3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE